

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Catanzaro ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 30-10-2017, il regolamento per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell' imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all' aria aperta ed extra alberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case religiose di ospitalità, residenze di campagna, centri soggiorno studi, centri di vacanza per ragazzi, rifugi escursionistici e di montagna, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all' articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Catanzaro.

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Catanzaro, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento.

L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per i residence, case per ferie gestite da soggetti no profit, nonché case ed appartamenti per vacanze per i quali è applicata fino ad un massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi. Per tali strutture, dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta.

Oltre ai residenti nel Comune di Catanzaro, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento del dodicesimo (12) anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente. L'applicazione dell'esenzioni sopra menzionate è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

- i dipendenti delle catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Catanzaro esclusivamente nei casi in cui siano nell'esercizio delle loro funzioni lavorative;

- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, n 773, ed al successivo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, n 635;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e di turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;

- gli studenti iscritti all'Università Magna Grecia di Catanzaro. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un'attestazione da cui risulti l'iscrizione alla sopra citata Università.

- I minori oltre il compimento del 12° (dodicesimo) anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° (settantesimo) anno di età usufruiranno di una riduzione della tariffa applicata pari al 50% delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 4.

- A coloro i quali pernoveranno oltre il settimo (7°) giorno presso le strutture del territorio comunale verrà applicata una riduzione pari al 50% delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 4 fino a fine soggiorno.

Con decorrenza 1° gennaio 2018 l'Amministrazione Comunale di Catanzaro, con Delibera della Giunta Comunale N. 498 del 5 dicembre 2017, ha approvato le tariffe per l'Imposta di Soggiorno - anno 2018 (confermate con delibera di G.C n. del per l'anno 2019).

- Gli operatori delle strutture ricettive sono tenuti all'iscrizione sul portale <http://tassasoggiorno.thebrain.net>, ove inserire periodicamente i dati richiesti per l'aggiornamento delle informazioni, procedendo agli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi previste.

In calce si può prendere visione delle Delibere sulle tariffe dell'imposta nonché del Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina per l'imposta di Soggiorno.